

Scheda tecnica legge regionale 7 novembre 2012, n. 11:

“Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”

La presente legge introduce un quadro normativo organico per la disciplina della tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché per la disciplina della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne. La normativa è intervenuta accorpendo le disposizioni relative alla pesca sportiva, professionale e all'acquacoltura (l.r. 11/1993) e le disposizioni relative alle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne (l.r. 23/1978). La legge in esame risponde all'esigenza di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni comunitarie, oltre che alla necessità di dare attuazione ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure.

La legge persegue l'obiettivo della conservazione e valorizzazione della fauna ittica, con particolare riferimento alle specie autoctone, attraverso la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e la disciplina della pesca, mettendo in rilievo il legame tra fauna ittica ed ambiente in cui vive e si riproduce.

Tra le principali novità si riportano:

- il divieto di immissione e reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona, prevedendo che la Giunta adotti specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive (art. 9, comma 1);
- la previsione secondo cui l'amministrazione competente ad autorizzare interventi in alveo, impartisca, su parere dell'ente territoriale competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, prescrizioni e eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;
- l'introduzione del divieto di cattura di rane verdi (salvo alcune deroghe) e il principio dello sfruttamento sostenibile di anguille europee (artt. 21 e 22);
- l'istituzione di aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni che introitano gli importi derivanti dal rilascio di permessi di pesca su tali aree (art. 20);
- l'istituzione della Commissione ittica locale a livello territoriale, unificando le già esistenti Commissioni ittiche di bacino e le Commissioni di gestione delle zone ittiche (art. 6, comma 5);
- l'istituzione del sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca regolamentata: si prevede la possibilità di pagamento on line delle relative tasse di concessione (art. 16)
- l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva tramite mera esibizione della ricevuta di versamento della tassa di concessione, superando così la licenza di pesca sportiva (art. 14, comma 1);

- l'ampliamento delle categorie dei soggetti autorizzati alla pesca, esentati dal possesso di licenza di pesca tra i quali, i minori di 12 anni se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca, i minori di 18 anni, se in possesso di attestato di frequenza ad un corso di avvicinamento all'esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie, gli over 65 e i portatori di handicap (art. 14);
- l'inasprimento degli importi minimi per le multe a carico di chi compie azioni che possano danneggiare l'ambiente (art. 25).